

*R.D. 19 febbraio 1922, n. 139, che apporta modificazioni a quello del 24 novembre 1921, n. 1837, sulle lauree miste in scienze fisiche e matematiche e in scienze fisiche e naturali, (istituzione del corso di matematiche complementari) Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica, N. 10, 9 marzo 1922.*

[...]

Al R. decreto 24 novembre 1921, n. 1837, con cui vengono istituite le lauree miste in scienze fisiche e matematiche ed in scienze fisiche e naturali sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 33. – I comma 3° e 4° sono sostituiti dai seguenti:

«Infine dovranno seguire un corso biennale di conferenze ed esercitazioni didattiche e metodologiche in fisica avente la durata di tre ore settimanali, ed un corso di matematiche complementari avente la durata di tre ore settimanali destinate a completare la coltura matematica degli aspiranti alla laurea mista specialmente in quei campi superiori che sono più strettamente collegati con le questioni di matematiche elementari, e accompagnato da esercitazioni didattiche e metodologiche.

«I corsi di conferenze ed esercitazioni didattiche in fisica e in matematiche complementari saranno conferiti per incarico con le stesse norme prescritte per il conferimento di incarichi di materie obbligatorie».

Art. 34. – L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Gli aspiranti alle lauree di scienze fisiche e naturali dovranno avere frequentato i corsi e superati gli esami per le seguenti materie:

Fisica sperimentale (corso biennale).

Corso speciale di matematiche.

Chimica inorganica ed organica (due esami speciali se sono impartiti come due corsi distinti).

Botanica.

Zoologia, anatomia e fisiologia comparata.

Geologia.

Mineralogia.

Istologia e fisiologia generale (nelle Università dove esiste).

«Inoltre dovranno frequentare per un anno i laboratori di fisica e di chimica, un laboratorio di scienze biologiche (botanica, zoologia, anatomia comparata), ed un laboratorio di scienze non biologiche (geologia, mineralogia) compiendo esercitazioni adatte ad esperienze e dimostrazioni scolastiche.

«Infine dovranno frequentare due corsi biennali di conferenze ed esercitazioni didattiche di tre ore settimanali ciascuno in fisica e in scienze naturali; quest'ultimo corso per un anno si aggirerà sulle scienze biologiche e per un anno su quelle non biologiche.

«I corsi di conferenze ed esercitazioni didattiche di fisica e di scienze naturali saranno conferiti per incarico con le stesse norme prescritte per il conferimento di incarichi di materie obbligatorie.

Art. 39 (aggiunto). – “Agli effetti dell'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141, dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, nonché del conferimento di supplenze e classi aggiunte nelle scuole medie e normali Regie e pareggiate e dell'autorizzazione all'insegnamento privato, la laurea in scienze fisiche e matematiche costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento della fisica e della matematica in qualunque ordine e grado di scuole medie e all'insegnamento della chimica e della geografia fisica ed astronomica, quando queste discipline facciano parte della stessa Cattedra di fisica. La laurea in scienze fisiche e naturali costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento di dette scienze in qualunque scuola media e all'insegnamento della fisica nelle scuole medie di 1° grado e nelle scuole normali.

[...]

Bonomi  
Corbino